

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE

FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E PERSONALE ELEVATE PROFESSIONALITA'

ANNO 2018

1. FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E DEL PERSONALE EP: ANNO 2018

Ai fini della certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, l'ammontare dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa per l'anno 2017 per il personale tecnico amministrativo di categoria B, C e D e per il personale di categoria EP è pari ad Euro **495.412,00**.

Da tale importo occorre effettuare la decurtazione pari al 10% dell'entità del fondo certificato per l'anno 2004, in applicazione dell'art. 67, commi 5 e 6, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008.

QUADRO NORMATIVO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO NEGLI ANNI

- art. 67, commi 5 e 6, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, ha stabilito che, dal 2009 in avanti, il fondo non può superare l'entità di quanto certificato per l'anno 2004 ridotto del 10%;
- art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, stabiliva che per il periodo 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare del fondo non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e sullo stesso doveva essere operata la riduzione automatica in proporzione alla diminuzione del personale in servizio *"...l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*.

La riduzione automatica dello stesso in proporzione alla diminuzione del personale in servizio è stata effettuata secondo il criterio cosiddetto della "semisomma", esplicitato nella circolare n. 12/2011 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'analisi dei costi del Lavoro Pubblico. Ai sensi della citata circolare *"la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che (.....) possa essere operata (.....) sulla base del valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010"*.

- la Legge di stabilità per l'anno 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013), all'art. 1, comma 456 (Norme sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale) ha modificato l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, e oltre a prorogare fino al 31 dicembre 2014 la disposizione sopra riportata, ha aggiunto al comma 2 bis il seguente periodo: *"A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*.
- la legge di stabilità per l'anno 2015, all'art. 1, comma 256, non ha previsto alcuna proroga al blocco del trattamento accessorio all'ammontare erogato nel 2010 (comma 2-bis).

Conseguentemente, a partire **dal 1° gennaio 2015** non hanno operato più sulle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale i vincoli contenuti nell'articolo 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, primo periodo, vale a dire il limite soglia dell'anno 2010 e l'automatica riduzione delle stesse collegata alla diminuzione del personale in servizio. Pertanto, **si sono consolidati i tagli operati sul fondo del 2014**, e la decurtazione è stata pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014 (quindi sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 che la riduzione in misura alla diminuzione proporzionale del personale in servizio (periodo 2011-2014).

- la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) all'art. 1, comma 236 recita: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124,, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*. (**Articolo abrogato** dal D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017).
- la legge di stabilità 2017 (legge n. 232 del 11.12.2016) non ha previsto alcuna nuova disciplina sui limiti all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale;
- art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 ha stabilito che *“... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*.
- la legge di stabilità 2018 (legge n. 205 del 27.12.2017) non ha previsto alcuna nuova disciplina sui limiti all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale. Si precisa che il comma 634 estende l'applicazione, in via sperimentale, anche alle università statali individuate con DPCM, del comma 4, art. 23 “Salario accessorio e sperimentazione”, del D.Lgs. n. 75/2017. Si resta in attesa del DPCM di definizione dell'eventuale percentuale di incremento dell'ammontare della componente variabile dei fondi.

Il 9 febbraio 2018 l'Aran e le Organizzazioni sindacali hanno firmato l'Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti appartenenti al comparto Istruzione e ricerca. In particolare, l'ipotesi di contratto ha individuato un nuovo meccanismo per l'attribuzione degli incentivi economici al personale, che ha l'obiettivo di riconoscere premi aggiuntivi a coloro che abbiano ottenuto le valutazioni più elevate e stabilisce le modalità di costituzione e utilizzo del “Fondo risorse decentrate” per le categorie B, C e D e del “Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP”. Si è in attesa della firma in via definitiva, previa acquisizione dei prescritti pareri di legge e della certificazione della Corte dei Conti, affinché il contratto sia pienamente applicabile.

COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2018

Alla luce dell'evoluzione normativa, pur rimanendo consolidata la decurtazione già effettuata sul Fondo 2014, in relazione alla riduzione proporzionale del personale in servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno

2016, e non si operano più le decurtazioni previste dall'abrogato articolo 1, comma 236 della legge n. 208/2015.

Pertanto, questa Amministrazione, tenuto conto del quadro normativo in vigore, ha proceduto alla costituzione del Fondo Trattamento accessorio per l'anno 2018, tenuto conto delle decurtazioni da operare e del limite 2016.

Decurtazione ai sensi dell'art. 1, comma 456, della legge 147/2013 che ha modificato l'art. 9, comma 2-bis, della legge 122/2010 – decurtazione effettuata sul fondo 2014 e consolidata:

Decurtazione consolidata in misura proporzionale alla riduzione del personale anni 2011-2014	
Totale decurtazione personale anno 2014	84.996,60

Limite ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017

Fondo anno 2018 = Valore limite anno 2016	
Risorse trattamento accessorio Certificato - anno 2016 (personale categoria B, C, D ed EP)	602.249,00

La costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2018, sarà influenzato dal Risparmio RIA per l'anno 2017, dal risparmio part-time relativo all'anno 2017, del differenziale per cessazioni o passaggi di categoria avvenuti nel corso del 2017 nonché delle risorse connesse all'attivazione di nuovi servizi e ai processi di riorganizzazione.

In particolare, si precisa che nessun incremento è da imputare al Risparmio RIA, che per l'anno 2017 risulta invariato, restando fissato alla quota del 2016 pari ad euro 13.317,41.

Il Risparmio part-time relativo all'anno 2017 (L. 662/1996) passa da euro 3.278,12 ad euro, 4.294,80 con un differenziale di euro 1.016,68.

Il differenziale per cessazioni o passaggi di categoria si incrementa, nel corso del 2017, di euro 24.724,77 passando da euro 191.443,11 ad euro 216.167,88.

A carico del fondo trattamento accessorio dell'anno 2017 sono finanziate risorse pari ad Euro 17.150,00 per la realizzazione di progressioni economiche orizzontali per il personale di categoria B, C e D.

Nell'ambito delle risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo, le progressioni orizzontali 2004/2017 derivano dal differenziale tra il totale delle progressioni orizzontali realizzate successivamente al 2004 al netto del differenziale per cessazioni o passaggi di categoria.

2. RISORSE PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI O PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE (ART. 87, COMMA 2, DEL CCNL 16.10.2008, E DELL'ART. 10, COMMA 1, LETTERA F), DEL CCNL 28.03.2006) – ANNO 2018.

Nella costituzione del fondo, in applicazione dell'art. 87, comma 2, CCNL 16.10.2008 e ai sensi dell'art. 10 comma 1, lettera f) del CCNL 28.03.2006, è determinata in € **275.705,00** l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle attività connesse all'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione. Tale importo costituisce un incremento ormai consolidato del fondo per effetto dell'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione attivati negli anni precedenti e i cui effetti sono replicati anche per gli anni successivi (risulta già consolidata una somma pari ad € 425.715,00).

3. RISORSE DEL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018.

Ciò premesso, questa Amministrazione, ai fini della costituzione del Fondo Trattamento accessorio per l'anno 2018, ha calcolato le risorse nei limiti del fondo certificato per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017.

Di seguito il dettaglio relativo alla costituzione del fondo per l'anno 2018:

Fondo Trattamento Accessorio personale tecnico-amministrativo	2016	2017	2018
Fondo 2004 cert. Org. Contr./parte fissa (art. 1, c. 189 L. 266/2005)	652.382	652.382	652.382
Incrementi CCNL 2004-2005 (art. 5, c. 1)	26.582	26.582	26.582
Incrementi CCNL 2006/2009 (art. 87, c. 1 l. c)	33.227	33.227	33.227
Incrementi CCNL 2006/2009 (art. 90, c. 2)	5.510	5.510	5.510
RIA personale cess. B-C-D-EP (art. 87, c. 1, l. d) p. 3 CCNL 2006/2009)	11.789	13.317	13.317
Diff. cess. o pass. cat. B-C-D-EP (art. 87, c. 1, l. e) CCNL 2006/2009)	166.817	191.443	216.168
Decurt. Fondo per Progr. Oriz. B-C-D-EP (art. 88, c. 4, CCNL 2006/2009)	- 461.432	- 590.543	-581.539
Decurt. per limite art. 1, c. 189 L. 266/2005 – ris.fisse (2004 – 10%)	-65.239	-65.239	-65.239
Decurt. Rid. Prop. Personale (art. 9, c. 2bis L. 122/2010)	-84.996	-84.996	-84.996
Attiv. nuovi serv. o riorg. – variab. (art. 87, c. 2, CCNL 2006/2009 e art. 10, comma 1, lettera f), del CCNL 28.03.2006	323.028	425.715	275.705
Altre risorse variabili	3.008	3.278	4.295
Totale Risorse	610.676,00	610.676,00	495.412
Decurt. Rid. Prop. Personale (art. 1, comma 236 L. 208/2015)	-8.427	-22.839	-
Totale Risorse Fondo sottoposto a certificazione	602.249,00	587.837,00	495.412
<i>Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo</i>			
Progress. Orizz. a carico bilancio – val. storico 2004 B-C-D-EP	99.520	99.520	99.520
Progress. Orizz. a carico bilancio – differ. 2004-2017 (+)	282.826	385.783	581.539
Progress. Orizz. a carico bilancio – differ. 2004-2017 (-)			-216.168
<i>Totale Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo</i>	382.346	485.303	464.891
Totale fondo lordo PEO	984.595	1.073.140	960.303
Risorse non utilizzate Fondo anno precedente	7.256,13	13.791	n.d.

Alla luce della normativa in vigore, l'ammontare complessivo dei fondi utilizzabili per il finanziamento della contrattazione integrativa per l'anno 2018 è calcolato in Euro **495.412**, nei limiti del valore soglia 2016 (pari ad euro 602.249).

Ai sensi dell'art. 67, comma 5 e 6, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge 133/2008, la decurtazione del 10% prevista sull'entità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, che dovrà essere versata annualmente al Bilancio dello Stato, ammonta ad un totale di euro **65.239,00**, e trova copertura nel capitolo di Bilancio di Previsione CA.04.046.03.06 "Versamenti obbligatori al Bilancio dello Stato".

Di tali risorse una quota pari ad euro **119.000,00** è destinata al finanziamento del trattamento accessorio del personale EP, i restanti euro **376.412,00** per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale di categoria B, C e D.

In sede di Contrattazione Integrativa dello scorso 21 febbraio 2018 le delegazioni trattanti hanno raggiunto l'accordo in merito alla ripartizione delle risorse del trattamento accessorio per l'anno 2018 per il personale di categoria B, C e D, per un importo totale di euro 376.412,00.

Saranno oggetto di accertamento nel corso dell'esercizio le risultanze finali di gestione dei Fondi per il Trattamento accessorio anno 2017 da riportare come "Risorse non utilizzate Fondo anno precedente" da utilizzare nel fondo dell'anno 2018 per il finanziamento dei diversi istituti del trattamento accessorio "variabile", secondo gli accordi che verranno assunti delle parti negoziali.